



F I A L P

FEDERAZIONE ITALIANA AUTONOMA LAVORATORI PUBBLICI E PRIVATI
Segreteria Generale – Largo Antonelli, 30 - 00145 Roma
tel. 065402029 fax 065402538 - www.fialp.it - info@fialp.it

Dipartimento

RACS

RAGGRUPPAMENTO AREE CONTRATTUALI SPECIALI

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Dirigenti | <input type="checkbox"/> Professionisti |
| <input type="checkbox"/> Dirigenti Medici | <input type="checkbox"/> Ricercatori e Tecnologi |

Prot. n. 105/10

Roma, 12 aprile 2010

■ **Al Commissario Straordinario dell'Aran**
dr. Antonio Naddeo

■ **Al Capo della III divisione**
dr. Gianfranco Rucco

Via del Corso n. 476
00186 ROMA

Oggetto: Ccnl Dirigenza Area VI – Ipotesi
Bozza 2 – **OSSERVAZIONI**

Questa Organizzazione, accogliendo l'invito della S.V. manifestato nell'ultimo incontro del 1° aprile c.m., trasmette in allegato un documento con i propri emendamenti alla proposta contrattuale avanzata da codesta Agenzia in tale occasione, limitatamente alla Parte II, alla Sezione separata per professionisti e medici.

Qui ci soffermeremo sugli argomenti trattati dall'articolato della Bozza 2 sintetizzando, quando necessario, le ragioni sottese alle scelte operate dalla Cisl con le proposte di modifica evidenziate, anche questa volta, in rosso nella specifica colonna a destra del documento allegato.

Testo Unico

Si prende atto che la richiesta della Cisl (in Piattaforma e nella discussione) di un T.U. per i Professionisti sia stata *“una scelta non operata”*, stante le difficoltà riscontrate e perché *“poi, non è stato mai fatto”*, preferendosi piuttosto introdurre un articolo di **«conferma di discipline precedenti»**.

Al riguardo, si rammenta che la istanza di questa Organizzazione traeva spunto dalla **«Dichiarazione Congiunta n. 14»** dell'ultimo (e ancora vigente) Ccnl 1° agosto 2006 [Quadriennio 2002-2005], che esprime la condivisa *«esigenza di procedere alla definizione di un testo unificato delle disposizioni relative ai professionisti, con particolare riferimento al personale dell'area medica»*.

Conferma di discipline precedenti

Impropriamente, nella Bozza 2, viene più volte richiamato il **Ccnl 6/7/1995**, che è l'accordo relativo al Quadriennio 1994/97 per i dipendenti del Comparto Epne, accordo parallelo al **Ccnl** stipulato in data **11/10/1996** relativo allo stesso **Quadriennio 1994/97** ma **di area dirigenziale Epne**, che costituisce appunto il primo contratto collettivo dei Dirigenti, Professionisti e Medici del comparto Enti pubblici non economici..

Sono pertanto da modificare, nel testo della bozza, tutti i riferimenti al Ccnl 6/7/1995.

È invece opportuno richiamare esplicitamente – in via esemplificativa – nella parte relativa alla conferma delle discipline precedenti, la disciplina dell'**art. 33, comma 4 del Ccnl 16.02.1999 (1998-2001)** [*«corollario della personale responsabilità e dell'autonomia professionale è la sostanziale autonomia ed unitarietà delle strutture professionali, all'interno delle quali il professionista esplica la sua opera, anche dal punto di vista organizzativo»*], come già richiesto nella riunione del 1° aprile scorso, e dell'**art. 78 del Ccnl 1.8.2006 (2001-2005)** [*«Nota introduttiva alla Sezione»*].

Disapplicazione di norme precedenti

PROFESSIONISTI. – È richiesta la conferma della disciplina di cui all'art. 35 del Ccnl 16/2/1999 [«Affidamento e revoca degli incarichi di Coordinamento»].

Altrimenti cambierebbe la **figura giuridica dell'incarico di coordinamento** (*diverso dall'incarico dirigenziale, di tipo gerarchico*): il coordinatore non costituirebbe più il referente della relativa struttura professionale, ma piuttosto il **referente** dell'amministrazione, comunque non sovraordinato gerarchicamente né funzionalmente agli altri professionisti, con i quali collaborerebbe per la individuazione ed il raggiungimento degli obiettivi della struttura ed ai quali si rapporterebbe per la soluzione delle problematiche organizzative e professionali proprie della struttura.

I costi per il pagamento dell'**indennità di coordinamento**, in questo caso, sarebbero a carico dei bilanci dei singoli enti e non più del fondo dei professionisti.

MEDICI. – Si esprime l'assoluta contrarietà alla disapplicazione dell'art.3 del Ccnl dell'8.1.2003.

Relazioni sindacali

Si prende altresì atto che è stato espunto l'articolato concernente le *“Relazioni sindacali”* perché le Amministrazioni, in attesa della nuova tornata contrattuale del settore pubblico, curassero gli aggiornamenti di cui al D.Lgs. n. 150/2009.

Ma le Amministrazioni – prima della prossima sessione contrattuale – non potranno operare revisioni, come è stato sottolineato nella recentissima **sentenza del Tribunale di Torino**, Sezione Lavoro, del 2 aprile c.m., che ha *«escluso la retroattività del c.d. Decreto Brunetta – oltre che da una disamina “tecnica” e letterale delle relative disposizioni – anche da una lettura interpretativa, costituzionalmente orientata, mirante a conservare transitoriamente i patti raggiunti e a garantire l'operatività in concreto della legge, per garantire il conseguimento dei fini voluti dal Legislatore»*.

Il Giudice del Lavoro ha infatti stabilito che *«la espressa previsione»*, contenuta nel D.Lgs. n. 150/2009, *«di un iter progressivo temporalmente scandito per l'adeguamento dei Contratti collettivi vigenti (art. 65) a chiare lettere dispone la efficacia di tali contratti quantomeno al 31 dicembre 2010»* (ad eccezione del sistema delle Regioni, della Sanità e delle Autonomie locali), e conclude con la locuzione *«le norme del presente decreto si applicano alla tornata successiva a quella in corso»*.

Quanto sopra, cesella il Giudice del Lavoro di Torino, *«in accordo con i contenuti della legge delega 4/3/2009 n.15 (pena un evidente difetto di costituzionalità), che, nell'enunciare all'art. 3 i “principi e criteri in materia di contrattazione collettiva e integrativa e funzionalità delle amministrazioni pubbliche, non può non riferirsi alle prossime future contrattazioni»*.

Ha dichiarato quindi la illegittimità delle decisioni assunte dalla D.R. dell'INPS, secondo cui *“tali disposizioni non sono più applicabili a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 150/2009 ed in particolare degli articoli che prevedono il passaggio di materie, già sottoposte al sistema delle relazioni sindacali previsto dal CCNL, alla competenza unilaterale ed esclusiva delle amministrazioni, salvo informazione ove prevista”*.

Livelli differenziati di professionalità

La riduzione a due livelli retributivi, pur se riportata come auspicio nelle dichiarazioni congiunte dei precedenti contratti, oggi non è in grado di risolvere tale storica problematica, stante l'evoluzione delle strutture professionali nel corso degli anni e tenuto anche conto dei relativi bandi di concorso e delle procedure in atto negli enti relativamente ad anni ricompresi nella odierna dinamica contrattuale.

Allo stato, continuiamo a ritenere che l'unica soluzione percorribile sia quella di eliminazione del contingentamento, anche se graduale.

Nell'articolato, si sono quindi prospettate **due ipotesi di soluzione**, che la **prima** delle quali prevede l'abolizione dal 1.1.2009 dei contingenti nel passaggio dal livello base al primo livello differenziato, rimandando al prossimo rinnovo contrattuale la definizione di modalità e della data di eliminazione dei contingenti nel passaggio dal primo al secondo livello differenziato.

La **seconda** soluzione, che si risolve nel solco della discussione in atto dei due livelli, propone che gli enti possano essere autorizzati, nell'ambito della propria autonomia e delle risorse finanziarie disponibili, ad eliminare e/o a rideterminare i contingenti nel passaggio fra i livelli o a determinare la misura in modo differente rispetto al Ccnl 1.8.2006, tenendo conto delle effettive situazioni dell'ente a seguito dei passaggi di livello già effettuati in applicazione dello stesso Ccnl 1.8.2006 e dell'effettiva dotazione organica in servizio.

Orario di lavoro

Si insiste nella richiesta incondizionata di espunzione del comma 1. dell'art. relativo all' «*Impegno di lavoro e obblighi relativi*», per la conferma della disciplina in atto, che ha riconosciuto sin dal 1994/97 ai professionisti – al pari della dirigenza – un «**orario destrutturato**», più consono allo svolgimento dell'attività professionale.

Norme disciplinari

Si chiede la conferma della vigente disciplina contrattuale di cui all'art. 92 del Ccnl stipulato in data 11/10/1996 [Quadriennio normativo 1994/97 per il personale con qualifica dirigenziale e relative specifiche tipologie professionali Epne] ed il rispetto delle norme deontologiche e professionali.

MEDICI

Si prende atto, dalla bozza 2 di codesta Agenzia, che si è previsto un Capo II per i Medici.

Non ci sembra sufficiente e abbiamo tentato un "copia/incolla" per dare corpo ad una vera sottosezione (**Sezione B**).

Collocazione in un'unica qualifica funzionale. Si è previsto uno specifico articolo programmatico, in base al quale il personale dell'Area Medica, attualmente collocato in due fasce funzionali ai sensi dell'art. 7 del Ccnl 14/04/1997 e dell'art. 90 del Ccnl 01/08/2006, potrà essere ricondotto ad un'unica qualifica funzionale.

Gli Enti, nell'ambito della rispettiva autonomia organizzativa e ordinamentale, potrebbero definire le procedure per realizzare tale obiettivo, definendo altresì le tipologie di incarichi da attribuire ai medici della qualifica unica, graduati per gravosità, autonomia e remunerazione.

Si ribadisce l'assoluta contrarietà alla disapplicazione dell'**art.3** del **Ccnl** dell'**8.1.2003**, soprattutto per la necessità di conferme sull'esercizio dell'attività libero-professionale.

oooooooooooooooooooooooooooo * ooooooooooooooooooooooooooooo

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO NAZIONALE
– **Avv. Franco Quaranta** –

